

SCHEMA-MODELLO DI

“CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO RELATIVO A MODALITA’ E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI NONCHÉ I CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI DALL’ART. 2 DELL’ACCORDO SULL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/1990,

AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 3, PUNTO d) DEL CCNL 1998/2001”

di Gianfranco Purpi

=====

L'anno 2001, il mese di, il giorno in, presso
....., in sede di contrattazione integrativa a livello di singola
istituzione scolastica,

VISTA la legge n. 300/1970;

VISTO il d. lgs. 03.02.1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’articolo 1 della legge n. 6 del 24 marzo 1999;

VISTO il CCNL 1998-2001 del personale del comparto scuola; in particolare, gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 19 del suddetto contratto;

VISTO il CCNL relativo al biennio economico 2000/2001, in particolare gli artt. 3, 4 e 13;

VISTO il Contratto collettivo nazionale quadro 7/8/98 e successive integrazioni e
modificazioni;

VISTO l’accordo integrativo nazionale del 10 ottobre 1999 concernente criteri generali per
la determinazione dei contingenti del personale educativo ed ATA necessari ad assicurare
le prestazioni indispensabili in caso di sciopero;

RITENUTO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e
delle rispettive responsabilità, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei
dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con
l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati;

CONVENUTO che il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e
trasparenza dei comportamenti,

tra la delegazione di parte pubblica, le R.S.U. e i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del CCNL si stipula il seguente contratto integrativo d'istituto.

TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI

1:PREMESSA:

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.

Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.

2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

- a) contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo nazionale e, ad autonomia realizzata, a livello di istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le materie indicate agli articoli 4 e 6 del CCNL 26/05/99; a livello provinciale è collocata la contrattazione decentrata di cui all'articolo 4, comma 2.
- b) partecipazione: si articola negli istituti dell'informazione, della concertazione e delle intese. Essa può prevedere altresì l'istituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive, secondo le modalità indicate nell'articolo 5.
- c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art.2.

2: Sulla CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

2:1: La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.

I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale delle risorse disponibili, nonché i criteri generali di verifica dei risultati, in relazione agli specifici obiettivi programmati.

In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale sono disciplinate le seguenti materie:

con cadenza annuale:

- a) i criteri generali di utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili per il miglioramento dell'attività formativa e per le prestazioni aggiuntive, nonché le modalità di verifica dei risultati conseguiti;
- b) la mobilità interna al comparto ed incompatimentale;
- c) procedure e criteri di utilizzazione del personale;

con cadenza quadriennale o inferiore, se richiesta dalle parti:

- a) i criteri per la ripartizione delle risorse per l'erogazione della retribuzione integrativa legata ai processi di attuazione dell'autonomia;
- b) i criteri per la assegnazione dell'indennità di direzione per i capi di istituto;
- c) i criteri per la assegnazione dell'indennità di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi;
- d) le linee di indirizzo per l'attività di formazione in servizio e per l'aggiornamento, ivi

compresi i piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero, nonché i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle modalità di verifica dei risultati conseguiti;

- e) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
- f) l'ammontare delle risorse destinate ai progetti per le scuole situate nelle zone a rischio ed i criteri di allocazione e utilizzo delle medesime risorse a livello d'istituto, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi specifici per il personale e i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati;
- g) articolazione e modalità di composizione dell'Osservatorio di orientamento e monitoraggio;
- h) i criteri generali per la valutazione dei titoli culturali e professionali nonché la quota di risorse, da riservare al trattamento economico connesso allo sviluppo della professionalità dei docenti e del personale ATA;
- i) indennità di turno notturno, notturno – festivo e festivo del personale ATA ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative;
- l) quanto altro specificamente previsto nel presente contratto.

2:2: Presso ciascun ufficio scolastico provinciale, la contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:

- a) l'utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento, del personale soprannumerario nonché di quello collocato fuori ruolo;
- b) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
- c) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e le relazioni sindacali a livello provinciale;
- d) le opportunità formative per il personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie permanenti;
- e) l'esercizio dei permessi sindacali.

2:3: La contrattazione integrativa si svolge con i limiti dell'art. 45 del D.Lgs. 29/1/93.

Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali, nè procedono ad azioni dirette.

Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla con il completamento dell'autonomia scolastica. Fino a tale data rimangono in vigore gli accordi decentrati esistenti.

Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico la contrattazione deve concludersi entro il 30 giugno.

3: PARTECIPAZIONE

3:1: L'Amministrazione scolastica, nazionale, regionale e provinciale, nell'ambito della propria autonomia e delle proprie distinte responsabilità, fornisce informazioni e, ove necessaria, la relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti identificati all'articolo 9 sulle seguenti materie:

- a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;
- b) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;
- c) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
- d) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i

servizi amministrativi e di supporto dell'attività scolastica;
e) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
f) andamento generale della mobilità del personale;
g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
h) informazioni di cui al comma 6 dell'art.19.

3:2: Gli incontri per l'informazione si svolgono con cadenza almeno annuale. Essi hanno come oggetto il consuntivo degli atti di gestione adottati e i relativi risultati, nonché i progetti riguardanti le materie elencate. La documentazione relativa viene fornita ai sindacati con congruo anticipo. Gli organismi di cui all'articolo 9 possono richiedere nelle materie sopraelencate informazioni riguardanti singole istituzioni scolastiche.

3:3: Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, può essere consensualmente decisa la formazione di commissioni paritetiche, per un esame più approfondito di singoli problemi al fine di avanzare proposte non vincolanti per l'Amministrazione e di formulare raccomandazioni ai soggetti della contrattazione decentrata.

3:4: Ricevuta l'informazione i soggetti sindacali di cui all'articolo 9 possono chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione sulle seguenti materie:

- a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;
- b) le modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato.

La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48 ore dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro trenta giorni dalla sua attivazione. Dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla al completamento dell'autonomia scolastica, in coerenza con quanto previsto dal decreto legge n. 5 del 22 gennaio 1999, convertito in legge n.69/1/99.

Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico la concertazione deve concludersi entro il 30 giugno.

4: RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

4:1: A livello di ogni istituzione scolastica, in coerenza con le prospettive di decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del capo di istituto e degli organi collegiali le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.

4:2: Contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto ciascuna istituzione scolastica è sede di contrattazione integrativa.

4:3: Il capo di istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all'articolo 9 un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie (ai sensi dell'art.6/CCNL 26/05/99):

- a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- b) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa;
- c) utilizzazione dei servizi sociali;
- d) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di personale previsti dall'articolo 2 dell'allegato accordo sull'attuazione della legge 146/1990;
- e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
- g) criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;
- h) criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani.
- i) modalità relative alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA e del personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione del personale ATA ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
- l) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento.

4:4: Sulle seguenti materie l'informazione è successiva:

§: (stanti al comma 4/CCNL 26/05/99):

- a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
- b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni.

L'informazione viene fornita tramite consegna di copia di atti, documenti e documentazioni; o anche in appositi incontri .

-§:(stanti all'art.3 del CCNL 15/03/2001):

"c) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse."

4:5: Fino al 31 agosto del 2000, ricevute le informazioni relative ai punti b), c) , d), e), h) ed i) del comma 3, ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'articolo 9 può chiedere un esame dell'argomento oggetto di informazione.

Il capo di istituto informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti nella scuola e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro che può concludersi con un'intesa entro trenta giorni.

Contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con l'attribuzione della dirigenza ai capi di istituto le materie indicate nei predetti punti b), c), d), e), h) ed i) sono oggetto di contrattazione integrativa.

4:6: Inoltre, stanti all'art. 3 del CCNL 15/03/2001;

“””1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3 e 5, del CCNL 26.5.1999, le seguenti materie costituiscono oggetto di contrattazione integrativa a livello d'istituto, ferme restando quelle oggetto di informazione:

- a. a. modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa (P.O.F.);
- b. b. utilizzazione dei servizi sociali;
- c. c. modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
- d. d. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e. e. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;
- f. f. modalità relative alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto.

2. *Costituiscono, inoltre, oggetto di contrattazione integrativa, fermo restando quanto previsto al comma 6 del citato art. 6 del CCNL 26.5.1999 ed in riferimento al piano dell'offerta formativa, le seguenti materie:*

- a. a. criteri generali per l'impiego delle risorse, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 del CCNL 26.5.1999, del fondo in relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nella stessa istituzione scolastica ed alle tipologie di attività;
- b. b. la misura dei compensi al personale docente ed educativo per le attività di flessibilità didattica di cui all'art. 31, comma 1, del Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 31.8.1999, per le attività complementari di educazione fisica di cui all'art. 32 dello stesso CCNI, nonché per quelle di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999;
- c. c. la misura dei compensi al personale ATA per le attività di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999, nonché per le funzioni miste derivanti da convenzioni e intese con gli Enti locali;
- d. d. la misura dei compensi da corrispondere al personale docente ed educativo - non più di due unità - della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del CCNL 26.5.1999,

nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, fermo restando quanto previsto dall'art. 28, comma 6, del medesimo CCNL.

3. Al comma 4 del citato art. 6 del CCNL 26.5.1999, relativo alle materie oggetto di informazione successiva, è aggiunta la seguente lettera c):

"c) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse."

4. All'art. 6, comma 4, ultimo capoverso, del CCNL 26.5.1999 sono soppresse le parole "da concordare tra le parti" "".

4:7: Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal Provveditore agli studi per le questioni che incidono sull'assetto organizzativo provinciale e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni, nonché la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie.

7: – ESAME DELLO STATO DELLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DECENTRATO:

A livello di istituzione scolastica le parti negoziali possono porre in esame ed esprimere propria valutazione riguardo lo stato delle relazioni sindacali a livello decentrato; con ciò impegnandosi a dirimere entro trenta giorni ogni tema, problema ed elemento di contrasto e di riconosciuta e condivisa fonte di contraddittorio che fosse individuata quale causa di eventuale stato di relazioni sindacali stesso non proficuo e non foriero di accordi/intese.

8: - CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO:

Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione; ed entro il primo mese dall'inizio del rinvenimento formale delle condizioni di esame e valutazione di cui al precedente punto sette; le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

9: -COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

9:1: Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

I - A LIVELLO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE

a) Per la parte pubblica:

- dal Ministro o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.

b) Per le organizzazioni sindacali:

- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente C.C.N.L.

II - A LIVELLO DI UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE E PROVINCIALE

a) Per la parte pubblica:

- dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato, da due funzionari dell'ufficio medesimo, di area C. L'amministrazione può avvalersi, in qualità di consulenti, di capi d'istituto e altro personale scolastico esperto nella materia.

b) Per le organizzazioni sindacali:

- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente C.C.N.L.

III -A LIVELLO D' ISTITUZIONE SCOLASTICA

- SOGGETTI DELLE RELAZIONI E COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono:

- - per la parte pubblica:

il Dirigente Scolastico;

NONCHE', solo per approcci richiesti dalle parti, di esplicitazione discorsiva e di assistenza amministrativa ai lavori ed alle relazioni, docenti collaboratori designati dal dirigente scolastico stesso e il direttore dei servizi generali ed amministrativi (dunque, anche per la descrittività delle materie, delle gestioni e delle procedure relative all'esercizio delle proprie competenze contrattualmente definite);

ed eventuali assistenti amministrativi per questo individuati dal dirigente scolastico e/o dal direttore dei servizi amministrativi stessi, a fini di assistenza all'esame di materie della gestione amministrativa e contabile; dunque a fini di supporto alle necessità di esplicitazione e di descrizione relazionante delle diverse materie oggetto di informazione o di accordo, intesa e contrattazione integrativa.

- - per la parte sindacale:

le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) elette all'interno dell'istituzione scolastica; le OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL, nella persona del segretario generale o di un suo delegato accreditato da quest'ultimo come normativamente previsto.

Le diverse delegazioni - in occasione di incontri formali - possono farsi assistere da esperti - che non hanno titolo a intervenire nella discussione se non in quelle apposite decorrenze di discussione e trattazione che le parti concordano e concertano di riservare ad essi esperti per fini di consulenza, esplicitazione e/o chiarimenti tecnico/giuridici e comunque specialistici finalizzati ad una costruttiva descrittività dei termini interpretativi e problematici delle diverse materie di cui trattasi. La presenza di tali esperti va preventivamente concordata, ma può essere ammessa anche per volontà di una delle due parti negoziali, ferme restando le suddette caratterizzazioni strumentali di presenzialità.

9:2: L'amministrazione scolastica può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.).

=====

10: - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente **CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO RELATIVO A MODALITA' E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI** si applica a tutto il personale docente ed ATA - sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato - in servizio presso l'istituzione scolastica.

11: -RELAZIONI SINDACALI all'interno dell'istituzione scolastica:

Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali ed in relazione a tempi/modi/forme sopra premessi:

- a) informazione preventiva e successiva;
- b) partecipazione;
- c) contrattazione integrativa d'istituto;
- d) conciliazione.

12: - STRUMENTI E MODALITA' DI RELAZIONE:

I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti:

a) a) informazione preventiva e successiva:

-§: attraverso trasmissione di copia degli atti, delle documentazioni e dei documenti di cui alla materia delle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica richiamate all'art.6 del CCNL 26/05/99 ed all'art.3 del CCNL 15/03/2001; ovvero;

-§: qualora richiesto espressamente e comunque formalmente (per iscritto) dal dirigente scolastico o dalla RSU e dalle OO.SS. accreditate relative a questa istituzione scolastica, anche unilateralmente, ovvero congiuntamente; anche attraverso specifici incontri concordati ed esibizione di tali atti, documenti e documentazioni;

b) partecipazione: attraverso accordi e/o intese (o anche attraverso protocolli d'intesa) : qualora richiesto espressamente e comunque formalmente (per iscritto) dal dirigente scolastico o dalla RSU e dalle OO.SS. accreditate relative a questa istituzione scolastica, anche unilateralmente, ovvero congiuntamente;

c) contrattazione integrativa d'istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie di cui all'art. 6 del CCNL 1998/2001, così come integrato e modificato dall'art. 3 del CCNL relativo al biennio economico 2000/2001; qualora richiesto espressamente e comunque formalmente (per iscritto) dal dirigente scolastico o dalla RSU e dalle OO.SS. accreditate relative a questa istituzione scolastica, anche unilateralmente, ovvero congiuntamente;

d) conciliazione: attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle controversie.

13: - SOGGETTI DELLE RELAZIONI E COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

- SOGGETTI DELLE RELAZIONI E COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono:

- - per la parte pubblica:

il Dirigente Scolastico;

NONCHE', solo per approcci richiesti dalle parti, di esplicitazione discorsiva e di assistenza amministrativa ai lavori ed alle relazioni, docenti collaboratori designati dal dirigente scolastico stesso e il direttore dei servizi generali ed amministrativi (dunque, anche per la descrittività delle materie, delle gestioni e delle procedure relative all'esercizio delle proprie competenze contrattualmente definite);

ed eventuali assistenti amministrativi per questo individuati dal dirigente scolastico e/o dal direttore dei servizi amministrativi stessi, a fini di assistenza all'esame di materie della gestione amministrativa e contabile; dunque a fini di supporto alle necessità di esplicitazione e di descrizione relazionante delle diverse materie oggetto di informazione o di accordo, intesa e contrattazione integrativa.

- - per la parte sindacale:

le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) elette all'interno dell'istituzione scolastica; le OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL, nella persona del segretario generale o di un suo delegato accreditato da quest'ultimo come normativamente previsto.

Le diverse delegazioni - in occasione di incontri formali - possono farsi assistere da esperti - che non hanno titolo a intervenire nella discussione se non in quelle apposite decorrenze di discussione e trattazione che le parti concordano e concertano di riservare ad essi esperti per fini di consulenza, esplicitazione e/o chiarimenti tecnico/giuridici e comunque specialistici finalizzati ad una costruttiva descrittività dei termini interpretativi e problematici delle diverse materie di cui trattasi. La presenza di tali esperti va preventivamente concordata, ma può essere ammessa anche per volontà di una delle due parti negoziali, ferme restando le suddette caratterizzazioni strumentali di presenzialità.

=====

TITOLO II - MODELLI DI ARTICOLAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI

14: - INFORMAZIONE PREVENTIVA :

Il Dirigente fornisce l'informazione, consegnando documentazione del caso, come sopra premesso e definito al precedente punto quattro e relativi sottopunti di questo CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO RELATIVO A MODALITA' E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI.

15: - ESAME CONGIUNTO

Ciascuno dei soggetti di parte sindacale, ricevuta l'informazione preventiva e la relativa documentazione, può chiedere - entro DUE GIORNI dalla sua acquisizione - un esame congiunto sulle materie conseguenti di tale informazione.

In questo caso, Il Dirigente informa del fatto tutti i soggetti negoziali (RSU ; e segreterie delle OO.SS. territoriali ovvero dirigenti sindacali accreditati da queste ultime) e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro.

In detto incontro le parti verificano la possibilità di un accordo e di un'intesa (con correlato protocollo d'intesa) mediante un confronto che potrà svolgersi anche in successivi correlati incontri e che deve concludersi entro trenta giorni.

Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali. Gli incontri possono concludersi con un'intesa ed un conseguente protocollo d'intesa; in caso di disaccordo deve essere redatto apposito verbale in cui risultino le diverse posizioni.

16: INFORMAZIONE SUCCESSIVA

Il Dirigente fornisce l'informazione successiva come sopra premesso e definito al precedente punto quattro e relativi sottopunti di questo **CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO RELATIVO A MODALITA' E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI**.

17: CONTRATTAZIONE integrativa a livello di istituzione scolastica:

La contrattazione si svolge sulle materie sopra premesse e definite al precedente punto quattro e relativi sottopunti di questo **CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO RELATIVO A MODALITA' E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI**;

18: PROCEDURE DELLA CONTRATTAZIONE:

Gli incontri sono sempre formalmente convocati dal Dirigente entro cinque giorni dalla ricezione delle richieste scritte di contrattazione integrativa in questione, che può essere richiesta congiuntamente e/o anche unilateralmente da ciascuno dei soggetti negoziali (dal Dirigente scolastico e/o da ciascuno dei componenti la RSU ; e/o da ciascuno dei soggetti accreditati delle OO.SS. aventi diritto alla contrattazione stessa).

Tale richiesta, a prescindere se inizialmente formulata per le vie brevi, deve sempre essere acquisita dal dirigente formalmente (per iscritto), CON PRECISA ELENCAZIONE E DEFINIZIONE DELLE MATERIE CHE SI DESIDERA AVVIARE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA IN QUESTIONE DI CUI ALL'ART.6 DEL CCNL 26/05/99 COSI' COME INTEGRATO DAL CCNNL 15/03/2001 (ed anche con indicazione degli atti, documenti e documentazioni di cui si desidera prendere visione e/o copia, che non siano stati, per caso, ancora fatti acquisire in visione e/o in copia dal dirigente scolastico).

All'avvio di ciascun incontro di contrattazione le parti si comunicano la composizione delle proprie delegazioni trattanti.

La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura la diffusione, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici dipendenti ed utilizzati nella istituzione scolastica

di riferimento istituzionale, tramite l'esercizio delle competenze del direttore dei servizi generali ed amministrativi della scuola.

I contratti sottoscritti saranno affissi all'albo sindacale sito in ogni sede scolastica della istituzione scolastica di cui trattasi, a cura del Direttore dei servizi generali ed amministrativi della scuola.

19: TEMPI DELLA TRATTATIVA

Ogni data contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed i relativi criteri gestionali/organizzativi rimangono vigenti ed applicabili (anche in riferimento a soggetti dipendenti ed a situazioni gestionali/organizzative della scuola mutati in relazione al mutare delle stagioni scolastiche); fintantoché nessuno dei soggetti negoziali che l'hanno sottoscritta e determinata abbiano a richiederne l'aggiornamento, la revisione, la modifica ovvero la riformulazione (sempre comunque formalmente e per iscritto; a prescindere se anche con le vie brevi esplicative).

Le piattaforme per ogni nuova contrattazione integrativa sono presentate almeno cinque giorni prima da quando è stato fissato dal dirigente scolastico il giorno in cui avrà incontro tale nuova contrattazione integrativa.

La richiesta scritta di avvio della contrattazione integrativa, di cui prima, deve essere presentata al Dirigente da almeno un soggetto sindacale avente titolo a partecipare al tavolo negoziale.

Il dirigente scolastico convocherà il primo incontro della contrattazione integrativa richiesta entro giorni dieci dall'acquisizione formale della stessa richiesta scritta.

La stessa contrattazione integrativa potrà procedere, se necessario, attraverso ulteriori incontri (dopo il primo) sempre convocati dal dirigente scolastico - incontri che seguiranno il primo incontro a scansione di almeno tre giorni uno dall'altro; e che dovranno consentire, di norma, di far concludere la contrattazione integrativa medesima entro giorni venti dalla data del primo incontro.

Durante l'intera fase della contrattazione integrativa in questione, le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi e sulle materie trattate ed oggetto di contrattazione; fatta salva la necessità per l'amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa informazione preventiva (come sopra premessa al precedente punto quattro) alle RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. ammessi al tavolo negoziale.

Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico, tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare sia il regolare inizio e funzionamento delle lezioni, delle attività educative e di ogni altra attività istituzionale

gestionale, amministrativa e didattico/organizzativa; ed al fine di garantire ogni informazione alle famiglie degli alunni istituzionalmente prevista di rito.

21: SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI DI CONTRATTAZIONE

Al termine di ogni incontro di cui all'art.6 del CCNL 26/05/99 , sarà redatto apposito verbale. La parte pubblica provvederà alla sua redazione, attraverso il dirigente scolastico o (su designazione di questi) attraverso altro dipendente dell'istituzione scolastica presenziante.

La durata di ogni incontro in questione viene prevista di norma per un massimo di due ore continuative; tranne che tutti i soggetti presenzianti abbiano a convenire di poter protrarre la partecipazione allo stesso incontro ;fermo restando che,dopo la durata di tre ore continuative,ogni incontro abbia ad essere ultimato ed il prosieguo dei lavori eventualmente non esauriti abbia a continuarsi in incontro successivo convocato dal dirigente scolastico non prima di tre giorni (non prima di tre giorni, tranne che tutte le parti negoziali non concordino diversamente con decisione unanime).

Gli incontri in questione di cui all'art.sei/CCNL 26/05/99,avranno luogo sempre in locali dell'istituzione della scuola (tranne diversa determinazione del dirigente scolastico per eventuali motivi contingenti/emergenti).

22: - PROTOCOLLI DI INTESA INTERPRETAZIONE AUTENTICA e correlate CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO:

Al fine di condividere la responsabilità delle decisioni, sarà possibile sottoscrivere protocolli d'intesa per aspetti e materia di ogni tipo di contratto non interpretata o non intesa univocamente dalle parti negoziali; dunque,anche su una o più materie previste dall'art.sei del CCNL 26/05/99 per la contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica.

Protocolli d'intesa,in questo senso,potranno essere sottoscritti dalle parti negoziali,a livello di istituzione scolastica,in fasi preliminari,intermedie o successive ad eventuale contrattazione integrativa richiesta; allorché abbiano a sorgere problemi di univoca interpretazione autentica,contrasti,opposizioni e diversità di vedute interpretative ed applicative riguardo normative di contrattazione integrativa (a livello di istituzione scolastica),o riguardo qualsiasi altro tipo di contratto e normativa pattizia.

In questo senso,ogni soggetto negoziale della delegazione sindacale potrà chiedere al dirigente scolastico incontro che lo stesso dirigente scolastico verrà a convocare entro dieci giorni da quando ne riceverà la richiesta scritta.

In detto incontro le parti verificano la possibilità di un accordo e di un'intesa (con correlato protocollo d'intesa) mediante un confronto che può prevedere altri successivi incontri e che deve concludersi entro trenta giorni.

L'accordo ed il correlato protocollo d'intesa eventualmente raggiunti avranno effetto giuridico dalla data dello stesso protocollo d'intesa; e verranno a risultare contenuti protocollari aggiuntivi ed integrativi della contrattazione integrativa già sussistente, a livello di istituzione scolastica (ovvero, se relativi a materia non soggetta a contrattazione integrativa a livello d'istituzione scolastica, si porranno quale originaria contrattazione integrativa riguardo tale stessa materia questionata).

Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali. Gli incontri possono concludersi con un'intesa ed un conseguente protocollo d'intesa; in caso di disaccordo deve essere redatto apposito verbale in cui risultino le diverse posizioni.

Ovviamente, non possono risultare oggetto di contrattazione integrativa, di esame delle informazioni preventive e successive, e di accordo o protocollo d'intesa di ogni tipo:

-§: contenuti di normative di qualsiasi genere e risultanze gestionali di servizio di chiaro ossequio e rispetto a vigenti (comunque applicabili) norme giuridiche ordinamentali, legislative, ministeriali ed a vigenti (comunque applicabili) norme pattizie di contratti nazionali o integrativi (anche a livelli di istituzione scolastica) ;

-§: comportamenti professionali ed approcci di servizio di qualsiasi dipendente dell'istituzione scolastica, che risultassero precisamente aderenti alla testualità del dettato di tali contenuti normativi ultimi citati; o che si ponessero quale espressione (assimilabili con questi contenuti normativi) di autonomia gestionale e di libertà professionale riconosciute costituzionalmente; nonché configurabili sanciti alla luce del vigente ordinamento giuridico della scuola ; in ragione delle competenze/attribuzioni e delle funzioni di servizio del dirigente scolastico, di ogni altro dipendente e degli organi tutti individuali o collegiali di questa Amministrazione così come tali competenze/attribuzioni e funzioni di servizio vengono riconosciuti/previsti nel profilo professionale di ruolo e nello stato giuridico (nel rapporto di pubblico impiego) di rispettiva assegnazione.

Il testo dell'accordo ed il protocollo d'intesa (ed ogni altra risultanza protocollare e documentale); nonché ogni contrattazione integrativa aggiornata, integrata e comunque vigente/applicabile, saranno affissi agli albi sindacali di tutte le sedi scolastiche dell'istituzione scolastica a cura del Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

23: - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Fermo restando quanto al precedente punto ventidue di questo Contratto; in caso di controversie tra la parte pubblica, le RSU ed ogni altro soggetto negoziale; le parti si impegnano a non promuovere iniziative unilaterali prima di aver esperito un tentativo di conciliazione con l'arbitrato di raffreddamento del Provveditore agli Studi di Catania o di

chi ne fa le veci (designato da quest'ultimo); ovvero con l'arbitrato di esperto ARAN eventualmente disponibile; ovvero con l'arbitrato di dirigente dei nuclei territoriali di supporto all'autonomia; ovvero con l'arbitrato di un Ispettore T.C.; così come proposti dal dirigente scolastico. Tale procedura di raffreddamento si deve concludere comunque entro i trenta giorni successivi alla data di verbalizzazione e di formalizzazione del persistere della controversia in questione, dopo i primi trenta giorni previsti per l'accordo, il protocollo d'intesa e la contrattazione integrativa richiesti e necessitanti secondo le parti negoziali ovvero secondo una sola di esse.

TITOLO III - AGIBILITA' SINDACALE

24: - DIRITTO DI INFORMAZIONE

Ogni atto, documento e documentazione affissi all'Albo Sindacale di ogni sede scolastica si intenderà comunque anche atto, documento e documentazione affissi all'Albo di ogni altro tipo dell'istituzione scolastica; a cura del Direttore dei servizi generali ed amministrativi; per ogni pubblicizzazione istituzionalmente prevista.

Fermo restando quanto premesso in precedenza al punto 12 di questo Contratto, detta affissione all'Albo Sindacale si pone quale notifica a tutti gli effetti di atto, documento e documentazione da notificare a ciascun componente della RSU dell'istituzione scolastica ed a ciascun soggetto negoziale accreditato dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 26/05/99 (oltreché da notificare, eventualmente, alle segreterie delle stesse Organizzazioni Sindacali).

Comunque sia, di tutti tali atti, documenti e documentazioni, potrà essere richiesta copia all'ufficio di segreteria da parte di ciascun componente della RSU di questa istituzione e da parte di ogni altro soggetto negoziale sindacale avente diritto a partecipare agli incontri di cui all'art.6 del CCNL 26/05/99.

Ciò, a prescindere dalla copia di atti, documenti e documentazioni che, d'iniziativa dell'ufficio di Direzione, il dirigente scolastico riterrà il caso di far acquisire ai componenti della RSU d'istituto ed ai dirigenti sindacali accreditati dalle Organizzazioni Sindacali ultime citate per la partecipazione agli incontri previsti dall'art.6 CCNL 26/05/99.

Il Dirigente, tramite il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, assicurerà altresì la tempestiva trasmissione ai destinatari soggetti sindacali dell'istituzione scolastica, del materiale sindacale inviato per posta, fax o *e-mail* a tali stessi destinatari (vale a dire, ai componenti della RSU e/o ai soggetti terminali sindacali accreditati).

Tale trasmissione si intenderà comunque esplicita nella misura in cui il Direttore dei servizi generali ed amministrativi l'avrà comunque ad affiggere all'Albo Sindacale della Direzione Didattica.

25: - ALBO SINDACALE RSU e delle ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Ciascun componente della RSU e ciascun terminale sindacale accreditato (segreterie di tutte le Organizzazioni Sindacali comprese) , hanno diritto ad avere un apposito albo in ogni sede dell'istituzione scolastica per affiggere materiale inerente la loro attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro; e tale albo per ogni sede scolastica rinverranno nel suddetto Albo Sindacale (intendendosi dunque per albo sindacale,in questo Contratto,sia albo che accoglie tutte le affissioni di cui al precedente punto 24 e,nello stesso tempo, sia albo che consente l'affissione di ogni materia e documento/documentazione suddetti di RSU ,terminali sindacali accreditati e segreterie di ogni eventuale Organizzazione Sindacale riconoscibile che voglia afferire).

L'albo sindacale di cui prima,è allestito in via permanente,in ogni sede scolastica di questa istituzione, in luogo accessibile, visibile, non marginale, e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola; a cura di ogni soggetto negoziale sindacale e dei componenti RSU di questa istituzione scolastica,d'intesa con il Direttore dei servizi generali ed amministrativi della scuola.

La verifica che ogni albo sindacale risulti sempre funzionale e garantito nella sua configurazione e nella sua consistenza di affissioni,risulta a cura di ciascun soggetto sindacale negoziale (RSU e terminali sindacali accreditati) d'intesa con il Direttore dei servizi generali ed amministrativi suddetto.

Per quanto sopra,la cura di ogni albo sindacale di sede scolastica di questa istituzione ed il correlato accesso per affissione, sono del Direttore dei servizi generali ed amministrativi di questa scuola (per gli atti,documenti e documentazioni istituzionali da notificare relativamente alle prescrizioni del superiore punto 24 di questo Contratto); e di ogni soggetto sindacale componente della RSU ovvero terminale accreditato di ogni Organizzazione Sindacale afferente riconoscibile (per quanto concerne ogni documento e materiale di origine sindacale,di cui a questo punto 25, e che,comunque,la normativa giuridica vigente rimette alla potestà di affissione di ogni soggetto sindacale negoziale in questione).

26: - USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

Alle RSU ed ai soggetti negoziali sindacali accreditati dalle Organizzazioni Sindacali, è consentito:

- di comunicare (in orario in cui gli stessi non debbono prestare funzioni di servizio) con il personale della scuola libero,a sua volta,da impegni di servizio;
- l'utilizzo di un apposito locale in una o più sedi dell'istituzione scolastica,compatibilmente con le esigenze di funzionamento scolastico e con le risorse d'ambiente a disposizione della scuola ; e di un armadio per la raccolta del materiale sindacale (ciò,attraverso le opportune e concertate intese con il Direttore dei servizi generali ed amministrativi e con il dirigente scolastico).

27: - ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLE OO.SS.

Le strutture sindacali territoriali possono inviare - alla RSU, al proprio rappresentante, all'albo sindacale - comunicazioni e/o materiali personali tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica; sarà cura del Direttore dei servizi generali ed amministrativi della scuola assicurare il loro recapito.

Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza compromettere il normale svolgimento del servizio, all'interno delle singole istituzioni scolastiche a lavoratrici e lavoratori è consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria organizzazione sindacale, secondo quanto disposto dall'art. 26 della L. 300/70.

Le OO.SS. hanno diritto di acquisire, all'interno delle scuole, elementi di conoscenza per la loro attività, anche in relazione alla tutela dell'igiene, della sicurezza e alla medicina preventiva, come previsto dal D.L.vo 626/1994.

28: -PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI

I membri delle RSU, per l'espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, giornalieri od orari.

I permessi sindacali possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, con le modalità e per le finalità; dunque, in ragione dei disposti in merito previsti dal CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ del 20 novembre 1999.

La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente:

a) dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza;

b) direttamente dalle RSU, per la quota di loro spettanza.

La comunicazione va resa almeno 48 ore prima dell'utilizzo del permesso.

La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio.

28/bis: - PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI

I membri delle RSU come pure i membri di organismi dirigenti di una OO.SS. e, comunque, terminali sindacali accreditati, possono fruire di permessi sindacali non retribuiti per partecipare a trattative sindacali, congressi o convegni fino ad un massimo di otto giorni l'anno.

29: - DELEGATI SINDACALI

I delegati sindacali ovvero i terminali sindacali presso un'istituzione scolastica sono i rappresentanti di un sindacato dei lavoratori della scuola presso un istituto; questi, per

essere riconosciuti tali, devono essere formalmente accreditati dal segretario territoriale dell'organizzazione sindacale, come normativamente previsto al riguardo.

30: - ACCESSO AGLI ATTI

Fermo quanto premesso al riguardo in questo Contratto, si ribadisce che Le RSU e le segreterie territoriali delle OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui all'art.6 del CCNL 26/05/99 ed all'art.3 del CCNL 15/03/2001; comunque in ragione dei disposti in merito della L.n.241/90 e del D.M.n.60/96.

TITOLO IV - ADEMPIMENTI E COMPORTAMENTI

IN CASO DI ASSEMBLEE E SCIOPERI

31: - SERVIZI MINIMI IN CASO DI ASSEMBLEA

Nel caso di adesione totale ad un'assemblea sindacale da parte dei collaboratori scolastici/bidelli in servizio, il Dirigente stabilirà, d'intesa con le RSU, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi della scuola ed ogni altro servizio generale di profilo professionale degli stessi che risulti imprescindibile per il funzionamento scolastico e per la permanenza a scuola di alunni, dipendenti scolastici tutti ed eventuale Pubblico afferente all'interno di ogni sede scolastica dell'istituzione.

32: - DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLO SCIOPERO

In caso di sciopero la comunicazione prevista dall'articolo 2, comma 3 dell'accordo allegato al CCNL 1998/2001 sulle norme di attuazione della L. 146/90 verrà presentato non prima del decimo giorno antecedente lo sciopero e non oltre il quinto, per consentire una ponderata valutazione della decisione e la comunicazione alle famiglie circa l'erogazione del servizio.

Entro il quinto giorno antecedente lo sciopero è sempre possibile comunicare, volontariamente, la propria decisione di aderire allo sciopero o revocarla, se già data.

33: - RILEVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI SCIOPERI

Entro le ore 14 del giorno successivo a quello di conclusione di un'azione di sciopero, il Dirigente fornisce alle RSU ed ai rappresentanti accreditati delle OO.SS. i dati relativi alla partecipazione allo sciopero stesso, attraverso gli approcci di servizio al riguardo del Direttore dei servizi generali ed amministrativi; il quale avrà a curarne, nello stesso tempo, l'affissione all'albo sindacale sito nella sede della Direzione Didattica.

TITOLO V - PATRONATO

34: - PATRONATO

Il personale scolastico, in attività o in quiescenza, può farsi rappresentare da un sindacato o da un patronato per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali.

Le OO.SS., su delega degli interessati, hanno diritto d'accesso agli atti relativi in ogni fase del procedimento che li riguarda.

TITOLO VI - SERVIZI MINIMI IN CASO DI SCIOPERO

35: - SCRUTINI E VALUTAZIONI FINALI

In riferimento alle attività di servizio del personale ATA, per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali; nonché di ogni esame; è indispensabile la presenza di:

-§: almeno un assistente amministrativo e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi (o chi ne fa le veci);

-§: almeno un collaboratore scolastico per ogni sede scolastica interessata dalle attività istituzionali in questione.

36: - GARANZIA DEL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI

Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

a) il direttore dei servizi generali ed amministrativi (o chi ne fa le veci); b) almeno una unità di assistente amministrativo; c) almeno due unità di collaboratore scolastico/bidello.

37: - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE COMANDATO

I componenti della RSU dell'istituzione scolastica ed ogni altro eventuale aggiuntivo terminale sindacale accreditato dalle segreterie territoriali delle Organizzazioni Sindacali proclamanti l'azione di sciopero, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dell'azione di sciopero stesso, comunicheranno formalmente al Dirigente i nominativi del personale dipendente docente ed ATA (a prescindere che sia incaricato a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato) tenuto ad assicurare i servizi essenziali generali, gestionali/amministrativi e didattico/educativi; nonché di vigilanza/custodia/assistenza degli alunni che comunque avessero a raggiungere ogni data sede scolastica in giornata in cui risulta proclamata ed effettivamente decorrente tale azione di sciopero del personale ATA o del personale docente, ovvero di entrambi).

La RSU (anche unitamente o meno ad altro suddetto soggetto sindacale terminale accreditato) individuerà tali nominativi utilizzando, rigorosamente nell'ordine, i seguenti criteri: a) disponibilità individuale; b) sorteggio, nel caso in cui tutto il personale interessato abbia dichiarato la sua volontà di aderire allo sciopero.

Il Dirigente, ricevuta la comunicazione in questione relativa alla elencazione di tali nominativi di personale che dovrà assicurare i servizi minimi essenziali, individuerà con atto formale il personale stesso obbligato a garantire i servizi minimi di servizio in questione e ricorrenti.

TITOLO VII - NORME FINALI

38: - VERIFICA DELL'ACCORDO

I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere – non prima che siano trascorsi 180 giorni dalla sottoscrizione - la verifica dello suo stato di attuazione.

Al termine della verifica il contratto potrà essere modificato previa intesa tra le parti.

39: - INTERPRETAZIONE AUTENTICA

In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro trenta giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto; fermo restando quanto ai precedenti punti 18 e 22 di questo Contratto.

La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori.

ART. 41 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto rimane in vigore fino a nuova negoziazione/contrattazione totale o parziale; e, comunque, fino a che, come sopra premesso al riguardo, una o entrambe le parti negoziali non chiedano, nei modi previsti, la rinegoziazione e la correlata nuova contrattazione in merito.

Lì _____

Letto, firmato, sottoscritto

Il Dirigente:

I soggetti presenti e partecipanti della delegazione pubblica:

I soggetti presenti e partecipanti della delegazione sindacale:

I componenti RSU: _____

I terminali sindacali delle Organizzazioni firmatarie dei CCNL vigenti:
